



SENT. N. 118/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Marco PIERONI Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 23901 del registro di segreteria,  
instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente  
depositato in Sezione, nei confronti di:

- A. S.r.l. (cod. fisc. *omissis*), con sede legale in *omissis*, Corso

*omissis* n. 112, in persona del curatore fallimentare dott.

MAURINO Alberto (cod. fisc. MRNLRT84R19L219C), nato a Torino, il 19  
ottobre 1984, residente a Torino, Corso Re Umberto n. 46 esp. BIS, pec  
*f217.2021torino@pecfallimenti.it*, non costituita.

- B.Y. (cod. fisc. *omissis*), nato a *omissis*

(*omissis*) il *omissis*, residente a *omissis*, Corso *omissis* n. 57,

rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Amedeo Rosboch

(Studio Legale Benessia-Fubini-Cavalli-Jorio-Maccagno e Associati, C.F. e

P.IVA 12505440011 – cod. fisc. avv. Rosboch RSBMDA72E28L219C –

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | indirizzo pec amedeorosboch@pec.ordineavvocatitorino.it), presso il cui           |  |
|  | Studio, sito in Torino, Via Campana n. 36, ha eletto domicilio, nella qualità di  |  |
|  | amministratore (Consigliere di amministrazione) della A. S.r.l. in proprio;       |  |
|  | Uditi, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l’assistenza del Segretario |  |
|  | dott.ssa Francesca CAMPANA, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi        |  |
|  | GILI, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore       |  |
|  | Generale Dott. Carlo Alberto MARTINI, nessuno comparso per la A.                  |  |
|  | s.r.l., comparso, per il convenuto B.Y., l’Avv. Amedeo                            |  |
|  | ROSBOCH, come da verbale.                                                         |  |
|  | Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.                                 |  |
|  | Rilevato in                                                                       |  |
|  | FATTO                                                                             |  |
|  | La Procura regionale ha convenuto in giudizio, fra gli altri, anche i nominativi  |  |
|  | epigrafati, segnatamente, oltre alla A. s.r.l, in persona del Curatore            |  |
|  | fallimentare, il signor B.Y., quale amministratore, già consigliere               |  |
|  | di amministrazione della società A. s.r.l., in relazione al contestato            |  |
|  | inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla       |  |
|  | conseguente definitiva revoca del medesimo.                                       |  |
|  | In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della       |  |
|  | propria società finanziaria Finpiemonte s.p.a., a seguito relativa domanda        |  |
|  | telematica n. 6556, datata 7 aprile 2019, firmata dall’amministratore e legale    |  |
|  | rappresentante, signor B.A.M., di richiesta di agevolazione                       |  |
|  | nell’ambito del Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo             |  |
|  | Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 Azione III.3c.1.2 , approvato con         |  |
|  | Determina Dirigenziale n. 237 del 7 giugno 2018 e s.m.i., con nota prot. n. 19-   |  |
|  | - pag. 2 di 35 -                                                                  |  |

22992 del 15 luglio 2019, concedeva alla società richiedente A. s.r.l. un finanziamento agevolato di complessivi euro 158.744,00, di cui il 70%, pari ad euro 111.120,80, rappresentato da fondi regionali ed il restante 30% da fondi bancari.

In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio viene specificato che la concessione del finanziamento – come previsto nel relativo Bando - era finalizzata alla realizzazione del progetto denominato “Intelligenza Artificiale e Deep Learning per tracking e analisi performance in ambito sportivo”, progetto che avrebbe dovuto essere concluso entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, e, quindi, entro il 15/07/2021.

Di modo che, nei successivi 60 giorni - quindi, entro il 15 settembre 2021 - avrebbe dovuto essere presentata a Finpiemonte la rendicontazione finale di spesa, giusta le previsioni del bando in merito (cfr., bando punto *sub* 3.6).

Il finanziamento, nei termini sopra precisati, a seguito delle disposizioni impartite, successivamente, alla Banca da Finpiemonte s.p.a., veniva erogato, in favore dell'impresa beneficiaria, in data 26 luglio 2019.

Ciò premesso, risulta dagli atti che in data 19 maggio 2021, vale a dire, in epoca antecedente la scadenza dei termini per la rendicontazione, la società beneficiaria trasmetteva a Finpiemonte s.p.a. una richiesta di variazione e proroga del progetto.

A sua volta, in data 22 giugno 2021, il Comitato tecnico di valutazione di Finpiemonte, riunitosi pochi giorni dopo la ricezione della suddetta istanza di variazione e proroga, ed a riscontro di quest'ultima, chiedeva alla società, ai fini del decidere, di produrre una rendicontazione di “dettaglio delle spese già sostenute rispetto all'erogazione del finanziamento”, comunicando, altresì, la

sospensione del relativo procedimento decisorio, in attesa di ricevere la suddetta documentazione.

Tuttavia, non avendo ricevuto nulla di quanto richiesto, neppure in termini di riscontro, Finpiemonte s.p.a., in data 5 agosto 2021, inviava una nota di sollecito, la quale rimaneva, parimenti, priva di risposta.

Sulla base della ricostruzione dei fatti, ad opera della Procura, risulta dagli atti, che Finpiemonte s.p.a., verificata la mancata presentazione nei termini della rendicontazione finale di spesa, unitamente al silenzio serbato e reiterato dalla società A., in relazione ai solleciti sopradescritti, in data 12 novembre 2021, con nota prot. n. 21-78155, procedeva all'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso all'impresa.

Nella stessa data, l'Istituto di credito co-finanziatore del progetto risolveva il contratto relativo al finanziamento in essere con la A. S.r.l.

Il 19 novembre 2021 il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione VI Civile Fall. – emetteva sentenza n. 217/2021, dichiarativa di fallimento della A. S.r.l., e ciò a seguito di presentazione di conforme istanza ad opera della medesima società.

Il 23 dicembre 2021 l'Istituto di credito co-finanziatore Banca Alpi Marittime presentava domanda di insinuazione al passivo fallimentare della A. S.r.l., anche per il contributo pagato da Finpiemonte per euro 113.240,80, con la qualità del privilegio generale e, in data 3 marzo 2022, il Tribunale Ordinario di Torino dichiarava esecutivo lo stato passivo, con l'ammissione, in qualità di creditore privilegiato, di Finpiemonte S.p.A. per l'importo di euro 113.240,80.

Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura, dopo aver riferito dell'assenza di riparti utili da parte della procedura fallimentare, dichiarava l'ammontare del

credito, allo stato vantato da Finpiemonte, pari ad euro 111.120,80 (quota capitale oltre oneri).

Nel frattempo, permanendo le motivazioni che avevano determinato l'avvio del procedimento di revoca, Finpiemonte S.p.A., con nota del 2 dicembre 2021, disponeva la revoca dell'agevolazione, in conformità a quanto previsto dal bando, il quale, al punto 5.1 dell'allegato 3, rubricato Cause di revoca, prevede che: "L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi: [...] d) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo punto 6 del presente allegato; [...]; f) revoca del finanziamento da parte della banca cofinanziatrice; [...]; i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267 o ad altre procedure concorsuali".

L'Allegato 3, punto 6 sopra citato, rubricato Obblighi dei beneficiari finali prevede, infatti, che: "La concessione dell'agevolazione genera per la MPMI l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a: [...] b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando; [...]".

Rappresenta, altresì, la Procura che:

- nonostante in data 19 settembre 2021 fosse scaduto il termine per presentare la rendicontazione finale di spesa e, nonostante le ripetute richieste dirette alla società, tutte, per quanto consta, rimaste inevase, di trasmissione della rendicontazione delle spese, già effettuate al fine di decidere sulla richiesta di

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | variazione e proroga del progetto finanziato, la necessaria rendicontazione non    |  |
|  | è mai pervenuta a Finpiemonte;                                                     |  |
|  | - in data 12 novembre 2021 era stato risolto il contratto da parte della banca     |  |
|  | co-finanziatrice ed, infine, in data 19 novembre 2021, ovvero prima che fossero    |  |
|  | trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento agevolato, l'impresa era   |  |
|  | stata dichiarata fallita su istanza della stessa società.                          |  |
|  | La Procura, in considerazione di quanto emerso ed accertato nel corso              |  |
|  | dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità degli odierni convenuti, |  |
|  | ha notificato loro invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 174/2016.    |  |
|  | Il convenuto Y.B. non depositava deduzioni difensive, né chiedeva                  |  |
|  | l'audizione personale, prevista ai sensi del comma 2 dell'art. 67 c.g.c.           |  |
|  | La convenuta A. S.r.l., nella persona del curatore fallimentare Alberto            |  |
|  | MAURINO, depositava deduzioni difensive, senza chiedere l'audizione                |  |
|  | personale, di cui al comma 2 dell'art. 67 c.g.c.                                   |  |
|  | La Procura, al fine di acquisire maggiori informazioni, in particolare con         |  |
|  | riferimento al silenzio di Finpiemonte in occasione della richiesta di variazione  |  |
|  | e proroga del progetto, presentata dalla società beneficiaria, effettuava          |  |
|  | un'istruttoria supplementare, ex art. 67, comma 7 del c.g.c.                       |  |
|  | All'esito, Finpiemonte faceva pervenire documentazione rappresentante che          |  |
|  | l'Ente erogatore del contributo, contrariamente a quanto sostenuto sia nelle       |  |
|  | deduzioni che nell'audizione personale del sig. B., coinvolto                      |  |
|  | nell'istruttoria, aveva, in data 22 giugno 2021, tempestivamente risposto alla     |  |
|  | nota di richiesta di proroga-variazione, formulata da A. S.r.l. in data 19         |  |
|  | maggio 2021, ed, anzi, aveva chiesto, al fine della decisione, la produzione di    |  |
|  | un dettaglio delle spese già sostenute da A. S.r.l., con riferimento               |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | - pag. 6 di 35 -                                                                   |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | all'erogazione del finanziamento avvenuto precedentemente.                          |  |
|  | Finpiemonte dava, altresì, conto di aver effettivamente anche inviato una lettera   |  |
|  | di sollecito in data 5 agosto 2021, anch'essa, tuttavia, come la precedente         |  |
|  | analoga richiesta, rimasta inevasa.                                                 |  |
|  | Al termine dell'attività istruttoria, la Procura ha ritenuto di procedere con la    |  |
|  | citazione in giudizio, tra gli altri, anche degli odierni convenuti per il recupero |  |
|  | della somma di euro 111.120,80, maggiorata di accessori, a titolo di                |  |
|  | risarcimento del danno erariale.                                                    |  |
|  | Con comparsa del 18 aprile 2024 si costituiva in giudizio il convenuto B.,          |  |
|  | avanzando, tra l'altro, richiesta di definizione con rito abbreviato.               |  |
|  | In accoglimento dell'istanza, il relativo giudizio nei confronti del B.             |  |
|  | veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n.       |  |
|  | 103/2024, emessa all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2024 e        |  |
|  | pubblicata in data 30 settembre 2024.                                               |  |
|  | Con comparsa datata 18 aprile 2024, pervenuta il 19 aprile 2024, si costituiva      |  |
|  | in giudizio il signor Y.B., il quale, dopo aver sostenuto la propria                |  |
|  | estraneità alla vicenda, richiedeva, previa formulazione di preliminare istanza     |  |
|  | istruttoria, il rigetto della domanda attorea.                                      |  |
|  | Nessuno risulta costituito in giudizio per la A. s.r.l.                             |  |
|  | All'udienza del 16 ottobre 2024 il P.M. ha richiamato le argomentazioni             |  |
|  | esposte nell'atto di citazione e tutte le conclusioni in atti.                      |  |
|  | La difesa del convenuto B. , a sua volta, rinnovava le osservazioni già             |  |
|  | rappresentate per iscritto, rinnovando le relative conclusioni formalizzate in      |  |
|  | sede di costituzione in giudizio.                                                   |  |
|  | La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.                                  |  |
|  | - pag. 7 di 35 -                                                                    |  |

Considerato in

## DIRITTO

**1.** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della A. s.r.l., che non risulta costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, come documentato in atti.

**2.** Ciò premesso, sempre in via preliminare, la difesa del convenuto B., la quale ha depositato comparsa di costituzione in giudizio in data 19 aprile 2024, ha chiesto, in sede istruttoria, l'ammissione di prove testimoniali, sui capitoli di prova, all'uopo, da formularsi, sulle circostanze indicate per iscritto nell'atto difensivo.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di dar corso alle ulteriori attività istruttorie, segnatamente, la prova per testi, la cui ammissione è stata invocata dalla difesa del convenuto B.

Ciò in quanto, sulla base della notizia di danno, la Procura contabile ha già espletato, durante la fase extra-processuale, un'ampia attività istruttoria, che ha contribuito all'acquisizione ed al versamento in atti di documenti, sulla base dei quali è stato confezionato un atto di citazione, che individua, puntualmente, i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

Reputano, inoltre, questi Giudici che le istanze istruttorie, formulate dal difensore, non siano da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed influenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione.

In altre parole, giova sottolineare che, nel copioso materiale documentale, allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti, trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti, che definiscono compiutamente, in punto di

fatto, la presente fattispecie.

Le istanze istruttorie di ammissione di prove per testi, dedotte dal convenuto B., appaiono, pertanto, non rilevanti, potendo il giudizio essere deciso sulla base della documentazione già versata in atti.

**3.** Sempre in via preliminare, quanto all'osservazione, offerta dalla curatela fallimentare, sia pure in sede pre-processuale, di difetto di interesse ad agire, tale argomentazione, che si fonda sull'avvenuta insinuazione ed ammissione al passivo del medesimo credito, vantato da Finpiemonte, oggetto della domanda attorea, peraltro, con grado di privilegio maggiore rispetto a quello conseguibile in caso di ipotetica sentenza di condanna del giudice contabile, non riveste pregio.

Com'è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c., "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse": l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione, la cui assenza può essere rilevata d'ufficio dal giudicante, con conseguente inammissibilità dell'azione.

**3.1** L'interesse ad agire, inoltre, deve possedere le caratteristiche della concretezza ed attualità, e consistere in una utilità pratica che il ricorrente può riuscire ad ottenere con il provvedimento chiesto al giudicante.

Tuttavia, atteso che tale costruzione dogmatica ha radici nel diritto processuale civile, non potendo, quindi, essere trasposta, automaticamente, all'interno di un processo di carattere differente, in quanto caratterizzato dalla presenza di una parte pubblica, la quale esercita un'azione doverosa, l'interesse dell'azione contabile non si arresta alla reintegrazione patrimoniale del danno subito dall'erario nel caso specifico, mirando, invece, più in generale, "alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della Pubblica

Amministrazione e al corretto impiego delle risorse erariali” (Cass. Sez. Un., 18.12.2014 n. 26659; Cass. Sez. Un. 19.12.2109 n. 4883).

**3.2** Ne consegue, quindi, giusta giurisprudenza contabile consolidata, che il Procuratore contabile, in quanto portatore di un “un interesse direttamente riconducibile alla tutela, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati”, agisce per un interesse proprio e distinto, rispetto a quello dell’Amministrazione danneggiata, non potendo la sua azione restare ostacolata dall’iniziativa di quest’ultima (cfr., Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 68/2023).

**3.3** In sostanza, ad avviso della Sezione, il diritto azionato dal procuratore contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo, non risulta identificabile e/o sovrapponibile con il diritto di credito che la singola amministrazione può far valere con gli strumenti di cui dispone nei confronti del responsabile dell’evento dannoso.

Da ciò consegue l’indipendenza delle due distinte azioni, una officiosa ed una eventuale, e la configurabilità dell’interesse ad agire in capo alla Procura contabile anche in caso di azione risarcitoria avanzata dalla singola amministrazione, con il limite dell’integrale eventuale già avvenuto risarcimento del danno (in questi termini, cfr. le sentenze di questa stessa Sezione n. 452/2021, n. 71/2022 e n. 89/2023, con i precedenti ivi richiamati).

**4.** Sotto altro profilo, sulla base delle deduzioni della curatela, quanto all’eventuale duplicazione dei titoli, derivante dall’ammissione, da parte del Tribunale di Torino, di Finpiemonte s.p.a., quale creditore privilegiato, per l’importo di euro 113.240,80, osserva la Sezione che, in via generale, nessun

impedimento sia configurabile per il creditore che, nell'intento di soddisfare un proprio diritto, voglia munirsi di più titoli esecutivi, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli.

Si tratta di principio consolidato sia nella giurisprudenza della Cassazione (cfr., *ex multis*, ord. n. 21768 del 28/08/2019; ord. n. 6526 del 16/03/2018; sent. n. 23083 del 10/10/2013; sent. n. 15084 del 30/06/2006; sent. n. 14737 del 26/06/2006; sent. n. 13518 del 21/07/2004; sent. n. 10911 del 25/07/2002 sent. n. 135 del 05/01/2001; sent. n. 1467 del 03/05/1969), che nella giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., Corte cost., sent n. 303 del 31.12.1986).

**4.1** Inoltre, quanto alla soggettività passiva del Fallimento, atteso che il Curatore fallimentare ha esposto che la curatela non è successore dei rapporti patrimoniali della società fallita né può rispondere di pretesi illeciti commessi dagli amministratori e/o dalla stessa società, in condivisione con quanto argomentato dalla Procura, osserva la Sezione che il Curatore fallimentare viene convenuto in giudizio non in proprio bensì in qualità di rappresentante della società fallita, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore al solo fine di consentire, anche in favore del fallimento, l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Sezione giur. Toscana n. 152/2021, Sez. giur. Piemonte n. 452/2021 e n. 71/2022, Sez. giur. Sardegna, n. 371/2021).

**5.** Ad avviso del Collegio, inoltre, quanto alla circostanza, rappresentata dall'ammissione al passivo del Fallimento per la somma di euro 113.240,80, non riveste pregio neppure l'eccezione di *ne bis in idem* rispetto alla procedura fallimentare.

Infatti, come già evidenziato dalla giurisprudenza contabile di questa Sezione (cfr., *ex multis*, Sezione Giurisd. Piemonte, sentenza n. 71/2022), l'apertura della procedura concorsuale non modifica la distribuzione della cognizione fra i diversi plessi giudiziari, né può incidere sulla sussistenza della giurisdizione contabile.

**5.1** La circostanza dell'avvenuta ammissione al passivo fallimentare del credito verso il percettore del finanziamento non preclude, infatti, l'accertamento della responsabilità erariale di quest'ultimo soggetto.

Ne deriva la conferma del principio per cui l'azione del PM contabile risponde ad un interesse generale, non riconducibile a quello specifico, di cui le singole amministrazioni danneggiate sono portatrici e può coesistere con quella avviata dall'amministrazione per il recupero del credito, con il solo limite, operante in fase di esecuzione, del divieto di duplicazioni risarcitorie e dell'eventuale conseguente ingiustificato arricchimento.

**6.** Tutto ciò premesso, venendo al merito, la domanda attrice merita integrale accoglimento.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti, così come descritti in citazione.

In piena condivisione dell'impianto accusatorio, risulta accertato che l'impresa, di cui il convenuto B. era rappresentante legale in quanto Consigliere di amministrazione, ha beneficiato di un finanziamento pubblico agevolato.

**6.1** Risulta, altresì, accertato che gli odierni convenuti, in spregio delle disposizioni normative ed attuative, perfettamente conosciute ed accettate dagli interessati, oltre che sottoscritte dal Presidente del consiglio di amministrazione:

- hanno omesso di presentare la prescritta rendicontazione, ed hanno, altresì, omesso di trasmettere tempestivamente a Finpiemonte s.p.a. la documentazione relativa all'effettiva realizzazione del progetto, per cui era stato chiesto il finanziamento, così non rispettando l'impegno assunto di dar conto dell'attinenza delle spese dichiarate e/o sostenute, con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato;

- hanno omesso il pagamento delle rate del finanziamento erogato relative agli oneri di agevolazione, in violazione del contratto stipulato;

- hanno omesso la restituzione delle somme, indebitamente percepite, nonostante il provvedimento di revoca totale e di successiva richiesta di restituzione delle somme dovute.

**6.2** Tutte le predette circostanze integrano l'obbligo risarcitorio in capo agli odierni convenuti.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

**6.3** In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006; Cass., sez. un., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio, che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza, in materia di sviamento di contributi pubblici dal fine legale tipico posto alla base dell'erogazione, secondo cui il

rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro, secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è, infatti, correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del contributo, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica – o delle persone fisiche, come nella specie – le quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

**6.4** Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale, dal quale emerge l'accertato mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, che ha reso inutile l'erogazione pubblica.

Conseguentemente, il mancato acclarato rispetto degli obblighi assunti costituisce causa di revoca totale dell'agevolazione concessa.

Il requisito della rendicontazione assolve alla necessità di verificare, in esito alle spese sostenute con il finanziamento, che il fine del bando sia stato raggiunto, mediante la destinazione delle risorse pubbliche alla realizzazione del progetto, di modo che la mancata rendicontazione vanifica la detta finalità.

**6.5** Al riguardo, Finpiemonte ha dato, correttamente, avvio al procedimento di revoca del finanziamento, procedimento, poi, concluso con l'atto finale di revoca, con il quale è stata, altresì, intimata la restituzione della somma residua.

Del resto, ed in condivisione della tesi proposta dalla Procura, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell’indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione), atteso che l’impresa, sottoposta a scrutinio, è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte, per le condivisibili ragioni espresse nel relativo provvedimento acquisito agli atti.

7. Con riferimento alla domanda attorea nei confronti del convenuto B., la stessa è, parimenti, meritevole di accoglimento, non apparendo condivisibili le tesi a discarico proposte dalla difesa.

7.1 Quest’ultima, respingendo ogni contestazione accusatoria, fondata sul fatto oggettivo per cui il contratto di finanziamento venne, all’epoca, firmato solo dall’amministratore A.M.B., sostiene il difetto di una volontà intenzionalmente diretta ad occultare il danno ed idonea ad obiettivamente precludere al creditore di fare valere il proprio diritto di credito.

Ciò in quanto la mancata restituzione delle somme, oggetto del finanziamento, sarebbe “[...] consistita in un mero inadempimento causato principalmente dagli effetti nefasti della pandemia COVID – 19 [...]”, situazione che non determina la sussistenza del danno erariale, potendo il finanziamento legittimamente essere revocato senza perciò solo configurarsi una responsabilità erariale, scorrendosi, nel caso di specie, al più, di contingenze che hanno influito negativamente sulle scelte imprenditoriali, determinando la mancata restituzione, inadempimento causato dalla pandemia COVID-19 “che ha posto in crisi la società sino a condurla alla declaratoria di fallimento” (cfr., comparsa costituzione B., pag. 9).

A detta dello stesso convenuto, “[...] gli amministratori non possono essere

accusati di non avere voluto restituire il finanziamento ma piuttosto la mancata restituzione è dipesa da cause legate alla crisi imprenditoriale che hanno impedito il reperimento della liquidità necessaria per poter restituire il finanziamento” (cfr., comparsa costituzione B., pag. 9).

**7.2** Alla luce di quanto *infra* esposto, ritiene la Sezione che le argomentazioni, rappresentate dal convenuto B., non siano idonee a costituire valida giustificazione, opponibile all’impianto accusatorio.

Di tal che, ad avviso della Sezione, sussistono tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi integrativi della responsabilità amministrativa.

**7.3** In primo luogo, l’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio appare riferibile non solo nei confronti della società beneficiaria del contributo, ma anche nei confronti degli amministratori, quale l’odierno convenuto B., i quali, inserendosi nel procedimento amministrativo ed attuativo del programma pubblicistico, abbiano posto in essere i presupposti per una illegittima percezione del contributo pubblico o abbiano provocato la distrazione e frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione.

**7.4** In condivisione di quanto evidenziato dalla Procura contabile, infatti, in relazione alla fattispecie in esame, lo sviamento delle risorse pubbliche si è concretizzato nella accertata omessa rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento.

Come documentato in atti, in data 26 luglio 2019, Finpiemonte diede disposizioni alla Banca per l’erogazione, in favore dell’impresa beneficiaria convenuta, dell’importo di euro 111.120,80 (quota pubblica del finanziamento agevolato) per la realizzazione del progetto denominato “Intelligenza

Artificiale e Deep Learning per tracking e analisi performance in ambito sportivo”, progetto che avrebbe dovuto essere concluso entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, quindi, entro il 15 luglio 2021, e le cui spese avrebbero dovuto essere rendicontate a Finpiemonte entro il 15 settembre 2021.

La società beneficiaria, tuttavia, dopo aver ottenuto il finanziamento, ancor prima della scadenza del termine per la conclusione del progetto finanziato e per la rendicontazione delle spese sostenute, già nel mese di giugno 2021, giusta le dichiarazioni del convenuto B. (cfr., verbale audizione Procura, doc. 11), ha iniziato a preparare i documenti per procedere alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, cui, successivamente, è seguita, ad opera del giudice adito, l’invocata conforme declaratoria, formalizzata con sentenza n. 217 del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torino.

Segnatamente, a detta del convenuto B. “la società A. ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di proseguire l’attività. Nei mesi estivi la società ha dovuto concentrarsi nella preparazione dei documenti per procedere alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, avvenuta a ottobre 2021” (cfr., v. comparsa).

L’impresa beneficiaria, come ben rappresentato nell’atto di citazione, risulta, infatti, non aver presentato entro i termini, né, successivamente, e nonostante i formalizzati solleciti ad opera del soggetto finanziatore, alcuna rendicontazione finale delle spese, rendicontazione attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicitarie perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato, così, precludendo, inevitabilmente, a Finpiemonte la possibilità di effettuare i doverosi controlli sull’effettivo corretto impiego delle risorse.

7.5 A differenza di quanto descritto dal convenuto B. (cfr., verbale

audizione avanti il P.M., agli atti), secondo il quale la richiesta di proroga-variazione del progetto non sarebbe stata riscontrata da Finpiemonte s.p.a., la quale, anzi, appena scaduti i termini minimi per la presentazione della rendicontazione, avrebbe dato immediato corso al procedimento di revoca in data 12 novembre 2021 – circostanza risultante, altresì, nella memoria difensiva B. (cfr., comparsa, pag. 7), secondo cui “A. inviò anche a Finpiemonte una richiesta di proroga mai riscontrata” - il soggetto finanziatore risulta aver riscontrato la richiesta sopra menzionata, avviando apposita istruttoria (cfr., richieste di Finpiemonte del 22 giugno 2021, sollecitate nel mese di agosto 2021), istruttoria la quale, tuttavia, non ha avuto esito fruttuoso proprio per la mancanza dei necessari chiarimenti, mai resi da parte della società all’uopo interpellata.

Trattasi, nella specie, ad avviso della Sezione, di omissioni (*recte*, inadempimento consapevole di un’obbligazione essenziale assunta dal percettore del contributo, anche a prescindere da un’espressa previsione contenuta nel bando, costituendo corollario della gestione di risorse pubbliche; v. infra punti 7.6. e 8.), che hanno costituito fondata causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo erogato e non restituito.

7.6 Con specifico riferimento alla circostanza oggettiva dell’omessa rendicontazione di spesa, non riveste pregio l’ulteriore argomentazione difensiva del convenuto B. (cfr., comparsa, pag. 10), secondo cui la A., ricevuto il finanziamento, lo ha impiegato correttamente nell’acquisto dei materiali necessari per l’esecuzione del progetto finanziato, depositando,

asseritamente, le prime due rendicontazioni, nelle quali ha dimostrato il corretto utilizzo dei denari ricevuti.

La difesa, per la verità, fa riferimento a documentazione (cfr., doc. 14, comparsa B.) relativa alla descrizione, risalente all'anno 2019, del progetto imprenditoriale, documentazione la quale, tuttavia, sulla base di quanto risultante, non contiene alcuna forma, neppure parziale, di rendicontazione delle spese effettuate.

La Sezione, pertanto, richiama sul punto la giurisprudenza contabile, secondo cui la mancata puntuale allegazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, comprova *ex se* la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152).

Opera, in effetti, un generale obbligo di giustificazione delle modalità di fruizione delle risorse collettive secondo le precipue finalità delle medesime, sia pure con le modalità peculiari eventualmente indicate dalla specifica previsione che, volta per volta, le disciplina.

La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione, si configura, in buona sostanza, quale vera e propria condizione necessaria per la valutazione *ex post* della liceità della relativa percezione e/o utilizzo.

7.7 Né può pervenirsi a conclusione differente, sebbene il convenuto B., attraverso la costituzione in giudizio, *recte*, in occasione delle deduzioni trasmesse a seguito dell'invito a dedurre, abbia prodotto copia di fatture di acquisto di alcuni beni, asseritamente, destinati all'attività d'impresa (cfr., fatture di acquisto emesse nel mese di settembre 2019, agli atti).

Ad avviso della Sezione, infatti, il detto onere, rappresentato dalla necessaria rendicontazione finale, non può giudicarsi assolto con la parziale produzione documentale postuma e, comunque, tardiva di fatture di beni acquistati nel 2019 (spese sostenute per circa euro 130.976,76 a fronte di un progetto approvato di euro 158.744,00) ed inviate, peraltro, dopo numerosi solleciti e dopo la notifica del provvedimento di revoca da parte del soggetto erogatore, a distanza di molto tempo – circa due anni – dal termine ultimo prescritto dal bando.

**7.8** Infatti, quando, come nella fattispecie, tale produzione, seppur astrattamente idonea a provare l’acquisto finanziato, e sia pure soltanto *in parte qua*, avvenga a significativa distanza temporale rispetto al termine fissato nel bando – nella specie, si ripete, oltre due anni – e, comunque, in epoca successiva alla declaratoria di fallimento, la stessa non può essere giudicata sufficiente a dimostrare l’effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle finalità impresse dal soggetto pubblico, essendo stati resi non possibili i tempestivi controlli *in loco* e nulla potendo provare in relazione al loro effettivo e concreto utilizzo per la realizzazione del progetto finanziato.

**7.9** Come, peraltro, precisato dalla giurisprudenza contabile “La produzione documentale dimostra, unicamente, l’avvenuto acquisto dei beni in essa indicati ma in alcun modo prova il collegamento di tali beni (che ben potrebbero essere acquistati e rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile) con l’attività, e la sua sede, interessata dall’investimento ritenuto meritevole di finanziamento” (cfr., *ex multis*, Sezione Piemonte, sent. n. 83/2023).

Sul punto, si richiama ulteriore giurisprudenza di questa stessa Sezione, secondo cui “Quando la produzione documentale, seppur astrattamente idonea

a provare l'acquisto finanziato, avvenga a significativa distanza temporale dallo stesso e dai connessi oneri procedurali, essa non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle sue finalità, in quanto non è idonea a comprovare il collegamento dei beni con l'attività e la sede interessate dall'investimento ritenuto meritevole di agevolazione, ben potendo gli stessi essere stati acquistati per poi essere rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile" (v., da ultimo, Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. 12 ottobre 2023, n. 113).

Nessun rilievo, peraltro, può assumere "ai fini dell'esenzione da responsabilità in questa sede il fatto che il convenuto abbia prodotto tardivamente la documentazione che era tenuto a trasmettere all'Amministrazione nei termini sopra indicati in uno con la prescritta rendicontazione, pena la revoca del finanziamento" (cfr., Sez. Giur. Piemonte, sentenza n. 75 del 2022).

**8.** Del resto, la mancata rendicontazione finale delle spese non solo costituisce una chiara violazione dell'obbligo assunto dall'impresa sin dal momento della presentazione della domanda di finanziamento, ma rappresenta, come evidenziato correttamente nell'atto introduttivo del presente processo, l'assenza di un requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento stesso, non consentendosi, attraverso l'attivazione contestuale delle dovute verifiche, la dimostrazione dell'attinenza delle spese dichiarate ed, effettivamente, sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando" (*ex multis*, Corte conti, sez. giur. Piemonte, 9 agosto 2023, n. 97).

**8.1** La sopra richiamata condotta omissiva non consente, in ogni caso, la ricostruzione, ora per allora, dell'effettiva destinazione dell'oggetto

dell'acquisto alla finalità pubblica, per il conseguimento della quale era stato concesso il finanziamento, integrando, conseguentemente, l'ipotesi di danno da distrazione e/o sviamento del contributo pubblico.

L'omesso adempimento del generale obbligo di puntuale e tempestiva rendicontazione (entro i termini indicati nel bando) delle risorse pubbliche assegnate si risolve in un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto circa l'insussistenza del danno da sviamento del contributo pubblico contestato, onere che, per le considerazioni sopra esposte, non può considerarsi assolto con la parziale non tempestiva (spese sostenute per circa euro 130.976,76 a fronte di un progetto approvato di euro 158.744,00), produzione documentale, peraltro, postuma delle fatture di beni acquistati nel 2019 (cfr., Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 113/2023, cit.).

**9.** Ritene, in conclusione, la Sezione che la tardiva trasmissione delle suddette fatture, avvenuta a distanza di circa due anni, peraltro, in epoca successiva al fallimento della stessa società, nulla possa provare in merito al loro effettivo e concreto utilizzo per la realizzazione del progetto finanziato.

**9.1** In secondo luogo, risulta, acclarato *per tabulas* il fatto che la società A. S.r.l. abbia omesso il mantenimento dell'attività imprenditoriale per il periodo temporale minimo di cinque anni dalla conclusione del progetto previsto dal bando, così incorrendo in una causa specifica di revoca totale delle agevolazioni concesse (cfr., bando, punto 5.1 "cause di revoca" nonché punto 6 "obblighi dei destinatari finali"), in palese violazione del principio di stabilità dell'operazione.

**9.2** In data 26 luglio 2019 Finpiemonte diede disposizioni alla Banca per l'erogazione, in favore dell'impresa beneficiaria convenuta, dell'importo di

euro 111.120,80 (quota pubblica del finanziamento agevolato) per la realizzazione del progetto denominato “Intelligenza Artificiale e Deep Learning per tracking e analisi performance in ambito sportivo”, progetto che avrebbe dovuto essere concluso entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, quindi, entro il 15 luglio 2021.

Per tale progetto le relative connesse spese avrebbero dovuto essere rendicontate a Finpiemonte entro il 15 settembre 2021.

**9.3** La società beneficiaria, tuttavia, dopo aver ottenuto il finanziamento, ancor prima della scadenza del termine per la conclusione del progetto finanziato e per la rendicontazione delle spese sostenute, già nel mese di giugno 2021, (cfr., dichiarazioni convenuto B. in sede di audizione personale avanti il P.M., in atti), ha iniziato a preparare i documenti per procedere alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, prodromica della relativa dichiarazione di fallimento, poi, di fatto, intervenuta attraverso la sentenza n. 217 del 19 novembre 2021, emessa dal Tribunale di Torino.

Segnatamente, a detta del B. “la società A. ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di proseguire l’attività. Nei mesi estivi la società ha dovuto concentrarsi nella preparazione dei documenti per procedere alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, avvenuta a ottobre 2021”.

**9.4** Osserva in merito la Sezione che le sopradescritte prescrizioni erano state, espressamente, accettate dalla società beneficiaria dell’agevolazione pubblica, attraverso la sottoscrizione della domanda di finanziamento presentata a firma dell’amministratore B. e che le stesse, comunque, non potevano ragionevolmente essere ignorate dal convenuto B., trattandosi di soggetto facente parte del consiglio di amministrazione della società.

Nella domanda di finanziamento il beneficiario aveva espressamente dichiarato (cfr., pag. 15 della domanda) di essere a conoscenza sia dei contenuti del bando sia della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente.

**9.5** Recita, al riguardo, il citato punto 5.1 del bando:

“L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi: [...] d) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo punto 6 del presente allegato; [...]; f) revoca del finanziamento da parte della banca cofinanziatrice; [...]; i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale *ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267* o ad altre procedure concorsuali.”

**9.6** L'Allegato 3, punto 6 sopra citato, rubricato “Obblighi dei beneficiari finali” prevedeva, nel contempo, che: “La concessione dell'agevolazione genera per la MPMI l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a: [...] b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando; [...]”.

**9.7** Come, infatti, documentato in atti, nonostante in data 15/09/2021 fosse scaduto il termine per la presentazione della rendicontazione finale di spesa e, nonostante le ripetute richieste di Finpiemonte s.p.a. alla società, tutte rimaste inevase, di trasmissione della rendicontazione delle spese già effettuate, al fine di decidere sulla richiesta di variazione e proroga del progetto finanziato, nulla risulta pervenuta a Finpiemonte.

Inoltre, atteso che in data 12/11/2021 era stato risolto il contratto da parte della banca co-finanziatrice, il successivo 19/11/2021, ovvero, molto tempo prima che fossero trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento agevolato, l'impresa risulta gravata della declaratoria di fallimento su istanza della stessa società.

**9.8** La Sezione, ad ogni buon conto, prende atto di quanto rappresentato dal convenuto B., secondo il quale, tra l'altro “[..] la crisi pandemica ha bloccato ogni sviluppo” (cfr., comparsa in atti).

Tuttavia, pur non ignorando i risvolti negativi prodotti oggettivamente dalla pandemia sul tessuto sociale ed economico, la Sezione non può non evidenziare che, sulla base dell'indirizzo consolidato in materia dalla giurisprudenza contabile, la richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo, ma, altresì, e soprattutto, da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione imposte dal bando nella fase esecutiva.

**9.9** La scelta, volontariamente operata dalla società, di depositare i libri in Tribunale per la dichiarazione di fallimento, scelta effettuata, palesemente, entro un arco temporale brevissimo, appare, in assenza di elementi di prova di segno contrario, dettata dall'esclusivo interesse della stessa di impedire l'asserito aggravamento della sopraggiunta crisi finanziaria ed economica.

La scelta, di cui si tratta, di conseguenza, confligge con i rigidi vincoli previsti nel bando (stabilità dell'operazione e indisponibilità dei beni acquistati), vincoli che gravano necessariamente su tutti i beni acquistati con risorse pubbliche, poiché tali risorse appartengono alla collettività e sono acquisite al

bilancio dello Stato attraverso l'imposizione fiscale che incide su tutti i contribuenti, anche su quelli potenzialmente in ben più gravi difficoltà economiche.

**10.** In piena condivisione, pertanto, di quanto esplicitato dal Pubblico Ministero, nel contemperamento dei differenti interessi in campo, l'interesse personale egoistico della società non può, ad avviso della Sezione, non cedere davanti a quello della collettività amministrata.

**10.1** Tale assunto ha trovato, peraltro, piena ed incontrovertibile conferma nella recente giurisprudenza contabile d'Appello, allorché, in tema di cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale (in presenza, come nella fattispecie, di acclarata violazione delle prescrizioni previste nel bando di finanziamento agevolato) per motivi connessi alle condizioni economiche e di mercato, nonché anche a situazioni non prevedibili, è stato chiarito il principio, secondo cui non si possono "scriminare le condotte degli odierni appellati nonostante la volontaria violazione delle clausole basilari del bando sull'assunto che fossero comportamenti meramente inadempienti, dovuti a problemi nella conduzione dell'impresa e come tali inidonei a fondare la responsabilità erariale" (v., Corte conti, Sez. II Appello, 8 novembre 2023, n. 326).

**10.2** Non v'è chi non veda, infatti, come la società in esame avrebbe potuto ottenere la variazione e, quanto meno, una proroga del termine per la realizzazione del progetto (richiesta formalmente a Finpiemonte in data 19 maggio 2021), se solo avesse trasmesso all'ente finanziatore le integrazioni documentali tempestivamente da quest'ultimo richieste – giova ripeterlo, in data 22 giugno 2021- ed, anzi, sollecitate dal Comitato di valutazione tecnica di Finpiemonte (cfr., richiesta in data 5 agosto 2021, in atti).

**10.3** La proroga del termine del progetto avrebbe, infatti, potuto rappresentare una valida alternativa alla repentina decisione della società (maturata nel giugno del 2021 e, comunque, espressamente vietata nel bando, a pena di revoca del contributo) di “preparare le carte” per chiedere al Tribunale la dichiarazione di fallimento.

Decisione maturata, si ripete, non solo prima della scadenza del termine per la conclusione e rendicontazione del progetto, ma anche a prescindere dall’esito dell’istanza di proroga richiesta, che Finpiemonte, contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni e nell’audizione personale del convenuto B., aveva tempestivamente esaminato ed il cui esito era condizionato esclusivamente dalla trasmissione, da parte della società istante, della documentazione integrativa, altrettanto tempestivamente richiesta e sollecitata da Finpiemonte, ma inspiegabilmente mai riscontrata dalla società.

In condivisione della tesi accusatoria, sia pure con valutazione *ex post*, la proroga del termine avrebbe consentito alla società convenuta di avere una maggiore consapevolezza sull’evoluzione post pandemica del mercato sportivo di riferimento del progetto finanziato, *in primis*, di quello del calcio, che dopo una sospensione relativamente e temporalmente contenuta (dal mese di marzo a quello di giugno del 2020) rispetto all’arco temporale, entro il quale avrebbe dovuto realizzarsi ed essere rendicontato il progetto - da luglio 2019 a settembre 2021 - aveva iniziato ad evidenziare una significativa ripresa.

**11.** Con riferimento all’elemento soggettivo, ad avviso della Procura, “appare, senza dubbio alcuno, sussistere anche l’ulteriore requisito soggettivo del dolo e/o, in subordine della colpa grave” (v., citazione, pag. 20).

Ciò in quanto le parti convenute non hanno offerto alcuna concreta

dimostrazione dell'impossibilità dell'ottemperanza dell'obbligazione,

espressamente assunta nei confronti dell'Ente erogante l'agevolazione,

consistente nella tempestiva rendicontazione e produzione dei titoli di spesa.

Il convenuto B. si è limitato ad affermare che la condotta contestata

integra, al più, un'ipotesi di mero inadempimento civilistico e non un'ipotesi di

responsabilità erariale.

In buona sostanza, la revoca del finanziamento pubblico agevolato, ascrivibile

alla mancata rendicontazione ed al fallimento della società, dipenderebbe, in

realtà, da motivi connessi, esclusivamente, alle condizioni economiche e di

mercato della società, di modo che non sarebbe configurabile una responsabilità

erariale.

**11.1** La tesi difensiva non riveste pregio, anche alla luce del recente indirizzo

giurisprudenziale contabile, secondo cui, in relazione proprio alla vicenda della

cessazione anticipata dell'attività societaria, cessazione volontaria in quanto

avviata su iniziativa della società medesima, come nella specie, simile condotta

è stata giudicata integrante gli estremi dell'elemento soggettivo della

responsabilità erariale.

Sul punto, infatti, (cfr., Corte conti, Sez. II Appello, 12 luglio 2023, sent. n.

195), è stato statuito che la cessazione anticipata, vietata dalle prescrizioni del

bando, "non può che essere ricondotta alla mera volizione delle parti

interessate, ossia ad una circostanza che, sul piano logico, non può svolgere

alcun ruolo esimente di una eventuale responsabilità erariale. D'altra parte, la

cessazione anticipata dell'attività finanziata rispetto al termine minimo previsto

dal disciplinare di concessione costituisce elemento chiaramente sintomatico

dello sviamento delle risorse pubbliche, giacché risulta evidente come,

nell'intendimento dell'ente finanziatore, quel termine minimo di mantenimento

dell'impresa rappresenti un fattore che concorre alla realizzazione

dell'interesse collettivo alla base della concessione finanziaria.”

**11.2** Depone, peraltro, in senso contrario a quello invocato dalla difesa, lo

svolgimento dei fatti, così come risultante in narrazione, peraltro, non smentito

né contestato.

La Sezione, infatti, non ravvisa validi oggettivi motivi, sulla base dei quali la

società, invece di promuovere, attraverso la relativa istanza, una declaratoria di

fallimento in proprio, prima del decorso del termine minimo di stabilità

dell'operazione - vietata espressamente dal bando – non abbia ritenuto, quanto

meno, di riscontrare le plurime richieste di integrazione istruttoria, trasmesse

da Finpiemonte, in funzione della eventuale concessione di una proroga del

termine del progetto, rimanendo, al contrario, sistematicamente, del tutto inerte

e silente.

**12.** In mancanza, pertanto, di elementi certi a loro discolpa, contrari alle citate

risultanze omissive, l'illiceità della condotta a carico dei convenuti deve

ritenersi, dunque, pienamente acclarata.

Proprio il menzionato comportamento gravemente ed ingiustificatamente

silente, tenuto dalla società a seguito delle tempestive integrazioni istruttorie

richieste da Finpiemonte in data 22/06/2021, necessarie per dare seguito alla

richiesta di proroga del progetto, presentata dalla società convenuta in data

19/05/2021, invano sollecitate dal Comitato di valutazione tecnica di

Finpiemonte il successivo 5/08/2021, avvalora la sussistenza della condotta

dolosa.

**12.1** Inspiegabile, si ripete, appare il silenzio serbato dalla società e dai

rappresentanti legali alle molteplici richieste di Finpiemonte di integrazione documentale di data 22/06/2021 e 5/08/2021 (rendicontazione delle spese già effettuate) seguite all'istanza di proroga, tanto più che, come risulterebbe dalla documentazione, trasmessa nelle deduzioni del sig. B. (fatture di acquisto), una parte considerevole dei beni erano già stati acquistati nel settembre 2019.

D'altra parte, il silenzio serbato dai predetti convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, costituisce elemento che corrobora la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente, di quella, doverosa, della rendicontazione.

**12.2** Tale obbligazione non rileva, infatti, soltanto sotto il profilo meramente formale ma anche in quanto essa è indispensabile, secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1 - "Principi contabili generali"), in materia di finanza pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 56/2023), per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, n. 143/2007 e n. 358/2007; Sez. II, n. 253/2023).

Senza che sia, peraltro, necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario, con indubbia sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 128/2015).

**12.3** Né è sufficiente invocare, quale attenuazione od esclusione del predetto

elemento soggettivo, l'ignoranza della normativa o la necessità di essersi affidati, in conseguenza della complessità della stessa, alla competenza di consulenti, o presunti tali, cui rimettere la relativa responsabilità, poiché, come più volte precisato, "ciò che rileva ai fini della responsabilità contabile è (unicamente, n.d.r.) l'assunzione, da parte del soggetto che ha presentato la domanda di finanziamento/contributo/agevolazione, dell'obbligo giuridico di rispettare le prescrizioni del bando" (cfr., Sezione Giurisd. Piemonte, n. 185/2022).

**12.4** Tali conclusioni appaiono, altresì, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE consolidatasi in tema di fondi comunitari, la quale stabilisce principi generali operanti in materia di concessione di finanziamenti pubblici (cfr. Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening - C-383/06; Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C-465/10; cfr. questa Sezione, n. 95/2023 cit.).

**13.** In condivisione delle osservazioni di parte pubblica, inoltre, con riferimento al tema della legittimazione passiva, la Sezione ribadisce il principio secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, la responsabilità amministrativa si estende alle persone fisiche, le quali abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione.

È, quindi, innegabile la responsabilità, oltre che in capo alla società

beneficiaria, anche in capo all'odierno convenuto persona fisica ed il conseguente nesso di causalità con la condotta antigiuridica, poiché il convenuto B., quale consigliere di amministrazione, pur non avendo personalmente sottoscritto e presentato la domanda di contributo, a valere sul programma di investimento dei fondi pubblici, non può dirsi estraneo agli impegni, dettati sia dal bando che dalla stessa domanda, assunti dalla rappresentata società, impegni non rispettati.

**13.1** Del resto, nelle società di capitali, quale quella qui esaminata, i poteri gestori sono affidati direttamente agli amministratori e/o rappresentanti legali, relegando al socio il solo potere di agire indirettamente sulla gestione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'ambito della scelta degli amministratori.

**13.2** Nella fattispecie qui esaminata, in concreto, la responsabilità, oltre che in capo alla Società, è imputabile direttamente agli amministratori *pro- tempore* della stessa, i quali, esercitando i poteri gestori spettanti, in nome e per conto dell'impresa, hanno, prima, posto in essere le suddette condotte materiali, dando l'avvio al procedimento amministrativo del finanziamento in esame e, successivamente, hanno violato il programma di matrice pubblicistica, sotteso al finanziamento ottenuto, causandone la revoca.

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse, poi, sono senz'altro direttamente imputabili a dolose consapevoli scelte e comportamenti dei medesimi, quali legali rappresentanti e amministratori della società percettrice.

**13.3** Sulla base dei documenti versati agli atti, segnatamente, le visure camerali

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | della Società, risulta che nel periodo in cui il programma di investimento dei            |  |
|  | fondi pubblici avrebbe dovuto essere attuato e avrebbe dovuto essere presentata           |  |
|  | la rendicontazione finale di spesa, il sig. Y.B. rivestiva la carica di                   |  |
|  | consigliere di amministrazione dell'impresa A. S.r.l. e, quindi, di                       |  |
|  | rappresentante legale della stessa (cfr., Sez. Piemonte, n. 9/2024).                      |  |
|  | <b>14.</b> Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere, pertanto, affermata |  |
|  | la responsabilità erariale della convenuta società A. s.r.l., in persona del              |  |
|  | Curatore fallimentare Alberto MAURINO, nonché del convenuto Y.                            |  |
|  | B., per i fatti di causa, con conseguente condanna dei medesimi                           |  |
|  | convenuti, in solido fra loro, al risarcimento della somma residua di euro                |  |
|  | 96.120,80, a favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., da                    |  |
|  | individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata (cfr., da ultimo,             |  |
|  | Cass., S.U., ord. n. 26738/2021), tenendo conto del versamento ricevuto da                |  |
|  | Finpiemonte s.p.a., all'esito della definizione del rito abbreviato, cui ha fatto         |  |
|  | ricorso il signor B.                                                                      |  |
|  | <b>15.</b> Sulla somma, come sopra determinata, è, altresì, dovuta la rivalutazione       |  |
|  | monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data di deposito della        |  |
|  | presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo     |  |
|  | soddisfo.                                                                                 |  |
|  | <b>16.</b> Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come      |  |
|  | da dispositivo.                                                                           |  |
|  | P.Q.M.                                                                                    |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in                   |  |
|  | composizione collegiale, definitivamente pronunciando,                                    |  |
|  | <b>Condanna</b>                                                                           |  |
|  | - pag. 33 di 35 -                                                                         |  |

|  |                                                                                    |                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                                                                    |                          |
|  | La società A. S.r.l., in persona del Curatore fallimentare Alberto                 |                          |
|  | MAURINO, nonché il convenuto Y.B., al pagamento, in solido fra                     |                          |
|  | loro, in favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., dell’importo di    |                          |
|  | euro 96.120,80 (novantaseimilacentove/80), oltre a rivalutazione monetaria         |                          |
|  | secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla data di percezione dei contributi sino alla    |                          |
|  | data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme          |                          |
|  | rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo.                                 |                          |
|  | <b>Condanna</b>                                                                    |                          |
|  | i medesimi convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio     |                          |
|  | in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 589,47                             |                          |
|  | (cinquecentottoantanove/47).                                                       |                          |
|  | Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.                                |                          |
|  | Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con          |                          |
|  | l'intervento dei Magistrati:                                                       |                          |
|  | Dott. Marco PIERONI, Presidente                                                    |                          |
|  | Dott. Luigi GILI, Consigliere estensore                                            |                          |
|  | Dott.ssa Alessandra OLESSINA, Consigliere                                          |                          |
|  | Il Giudice estensore                                                               | Il Presidente            |
|  | Luigi GILI                                                                         | Marco PIERONI            |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                           | <i>F.to digitalmente</i> |
|  | Depositata in Segreteria il 29/10/2024                                             |                          |
|  | Il Direttore della Segreteria                                                      |                          |
|  | Caterina SCRUGLI                                                                   |                          |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                           |                          |
|  | Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto |                          |
|  | - pag. 34 di 35 -                                                                  |                          |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione |  |
|  | dei dati personali”                                                             |  |
|  | DISPONE                                                                         |  |
|  | Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di  |  |
|  | detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.      |  |
|  | Torino, <i>data della firma digitale</i>                                        |  |
|  | Il Presidente                                                                   |  |
|  | Marco PIERONI                                                                   |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                        |  |
|  | Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno  |  |
|  | 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati     |  |
|  | identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.                      |  |
|  | Torino, 29/10/2024                                                              |  |
|  | Il Direttore della Segreteria                                                   |  |
|  | Caterina SCRUGLI                                                                |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                        |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  |                                                                                 |  |
|  | - pag. 35 di 35 -                                                               |  |